



del 10 giugno 2023



Indennità di trasferimento nei casi di mobilità d'ufficio per candidatura elettorale e successiva riassegnazione al termine del periodo di incompatibilità

Con la recentissima Sentenza n. 04841/2023 del 15 maggio 2023, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), ha puntualizzato la problematica relativa alla spettanza dell'indennità di trasferimento (sia con riferimento all'abrogata previsione di cui all'art. 1 della legge n. 100 del 1987, sia con riferimento a quella di cui all'art. 1 della L. n. 86/2001), in occasione di trasferimenti disposti ex art. 53 DPR 24 aprile 1982, n. 335 in materia elettorale. Nella stessa Sentenza viene affrontata e risolta, altresì, la specifica questione della spettanza dell'indennità predetta in relazione al "ritrasferimento" o "riassegnazione" del dipendente candidato alla sede di provenienza, al termine del periodo di incompatibilità previsto dall'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 335/1982.

Occorre premettere che l'alto consesso amministrativo si era già pronunciato in merito alla prima questione, con precedenti pronunce (CdS, Sez. IV, n. 2907/2005 e Sez. I, n. 3156/2008), affermando che l'indennità di trasferimento compete allorché il movimento è disposto per esigenze del servizio dell'Amministrazione, cosa che non ricorre nel caso di trasferimento per incompatibilità ex art. 53 DPR 24 aprile 1982, n. 335, posto che l'evenienza che ha determinato una necessità operativa dell'Amministrazione prescinde totalmente dalla presenza di esigenze di servizio e si radica invece in una disposizione legislativa, la quale, per la tutela di esigenze di carattere generale, impone all'Amministrazione un atto di mobilità che ha sicuramente determinato un problema di organizzazione del proprio personale.

Nel medesimo senso si era già pronunciata la Sezione IV del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1019 del 4 settembre 1996, con le seguenti argomentazioni:

- 1) nel caso considerato dall'art. 53, comma 1, D.P.R. n. 335/1982 non si è in presenza di un trasferimento in senso tecnico, cioè di assegnazione di autorità del pubblico dipendente ad altra sede di servizio, a prescindere dalla (e di norma anche contro la) sua volontà, per soddisfare esigenze operative e funzionali dell'amministrazione di appartenenza, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dallo stesso art. 53, comma 1, cit. di "prestare servizio per 3 anni nell'ambito della circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato". Segue da ciò che, a differenza di quanto previsto per i normali trasferimenti d'ufficio, per i quali la durata della permanenza nella sede di destinazione è rimessa alla libera e responsabile valutazione dell'amministrazione, nell'ipotesi prefigurata dal citato art. 53, comma 1, il dipendente – candidato non eletto – ha un vero e proprio diritto a rientrare, alla scadenza del triennio, nell'ufficio dal quale era stato temporaneamente allontanato;
- 2) il temporaneo allontanamento non è disposto dall'Amministrazione per soddisfare proprie esigenze funzionali ed operative, ma costituisce per essa un atto dovuto, che è tenuta a adottare al verificarsi del presupposto di legge (la presentazione della candidatura), anche se, in conseguenza e per effetto di esso, dovessero risultare pregiudicate e compromesse le suddette esigenze. Alla base della scelta legislativa, codificata dal cit. art. 53, primo comma, è infatti una ratio che il Consiglio di Stato (I Sez., 18 marzo 1992 n. 713) ha individuato nella superiore necessità di garantire l'interesse generale alla imparzialità dell'agente di P.S. candidato, «la quale potrebbe essere compromessa dall'interesse politico» sotteso alla competizione elettorale;
- 3) la ragione che ha indotto il legislatore del 1987 ed estendere al personale della Polizia di Stato il particolare trattamento economico di missione, già introdotto dalla legge n. 100 del 1987 per altre categorie di pubblici dipendenti, va individuata nella necessità di facilitare i trasferimenti d'ufficio, riducendo il costo economico che essi comportano per i dipendenti e per i loro nuclei familiari; in altri termini si tratta di una soluzione di compromesso fra due esigenze (pubblica e privata) di segno opposto. Questa ragione non sussiste non solo nel caso di trasferimento a domanda, ma anche nel caso di temporaneo allontanamento previsto dal cit. art. 53, primo comma, nel quale le posizioni dei soggetti interessati si presentano invertite, nel senso che è l'Amministrazione a

subire le conseguenze della scelta personale effettuata dal suo dipendente e degli effetti che l'ordinamento ad essa ricollega, certamente soddisfatti del superiore interesse all'imparzialità dell'azione amministrativa, ma non anche (o, quanto meno, non necessariamente) dell'interesse alla funzionalità della struttura di appartenenza del candidato;

- 4) l'indifferenza dell'allontanamento voluto dalla legge rispetto alle esigenze dell'Amministrazione è comprovata dal fatto che, sempre ai sensi del cit. art. 53, secondo comma, il dipendente deve essere assegnato alla sede «più vicina» a quella di appartenenza, con l'unico limite costituito dalla compatibilità di detta assegnazione con la qualifica rivestita.

Il criterio topografico prevale, quindi, su quello funzionale, sicché il dipendente potrebbe pretendere di essere assegnato anche ad una struttura con personale esuberante, ove fosse la più vicina a quella di provenienza;

- 5) un'ulteriore riprova della estraneità dell'allontanamento ex art. 53 primo comma, rispetto alla materia dei trasferimenti d'ufficio può individuarsi nel fatto che esso deve essere disposto dall'Amministrazione, ricorrendo al presupposto di legge dell'avvenuta presentazione della candidatura, senza la previa acquisizione del nulla osta sindacale, ove il soggetto destinatario dello stesso sia un dirigente sindacale;
- 6) una diversa conclusione, oltre a non trovare giustificazione sul piano generale, determinerebbe una ingiustificata posizione di privilegio a favore di una determinata categoria di pubblici dipendenti e si presterebbe anche a facili abusi, consistenti nella presentazione "strumentale" di una candidatura, al solo fine di ottenere un trasferimento dalla, in ipotesi, sgradita sede di servizio, con la conseguente attribuzione del trattamento economico di missione di cui all'art.1 L. n. 100/1987.

Per quel che concerne la seconda questione e cioè quella relativa alla spettanza dell'indennità predetta in relazione al "ritrasferimento" o "riassegnazione" del dipendente candidato alla sede di provenienza al termine del periodo di incompatibilità previsto dall'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 335/1982, la Sentenza n. 04841/2023 del 15 maggio 2023, oggetto della presente trattazione, precisa che "non è dunque dovuta l'indennità di cui all'art. 1 della legge n.86 del 2001, essendo prevista soltanto quando il trasferimento è disposto per esigenze del servizio autonomamente valutate dall'amministrazione, mentre nella specie ricorre una semplice "riassegnazione" presso l'originaria sede di servizio in esecuzione del dictum di cui alla sentenza TAR Calabria n.1338 del 2007, intervenuto altresì al cessare delle ragioni di incompatibilità per motivi elettorali".

Possibilità di arresto in attesa della querela e procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di terrorismo

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, la Legge 24 maggio 2023, n. 60 recante "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza".

IL provvedimento normativo reca modifiche agli articoli 380 e 381 c.p. (arresto obbligatorio e facoltativo) la cui entrata in vigore è prevista per il 16 giugno 2023.

La norma ha origine dalla proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio con la finalità di rimodulare gli effetti dell'estensione del regime di procedibilità a querela, realizzato dal d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia) in relazione ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Tra questi, le lesioni lievi, la violenza privata, il sequestro di persona semplice, il furto aggravato.

Il problema consisteva nella regola (artt. 380, co. 3 e 381, co. 3 c.p.p), prevista anche nel previgente codice di rito, che subordina l'arresto in flagranza, tanto obbligatorio quanto facoltativo, alla presentazione della querela, anche in forma orale, da parte della persona offesa presente sul luogo, mancando la quale l'arresto non può essere effettuato. Quanto poi alle misure cautelari personali in corso all'entrata in vigore della riforma Cartabia, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 85, co. 2 d.lgs. n. 150/2022, introdotta dal Governo Meloni con il d.l. n. 162/2022, senza una querela presentata entro 20 giorni si sarebbe andati incontro a delle scarcerazioni.

La legge 60/2023 persegue due obiettivi. In primo luogo, quello di escludere la procedibilità a querela in presenza di determinate aggravanti e in secondo luogo quello di consentire l'arresto obbligatorio in flagranza, per reati procedibili a querela, anche quando questa non viene presentata all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo, perché non si riesce a rintracciare la persona offesa.

Per quel che concerne il primo obiettivo la legge (art. 1) stabilisce che, ove ricorrano le aggravanti del metodo mafioso e della finalità di terrorismo, si procede sempre d'ufficio anche quando è prevista la procedibilità a querela.

La legge 60/2023 (art. 2) modifica inoltre l'art. 71, co. 1 del codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) inserendo il delitto di lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) tra quelli per i quali le pene sono aumentate, da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. L'estensione alle lesioni personali di tale aggravante fa sì, in virtù del disposto del secondo comma dello stesso art. 71 del codice antimafia, che si proceda d'ufficio anche in relazione alle lesioni personali lievi, rese procedibili a querela dal d.lgs. n. 150/2022.

Per quanto riguarda l'arresto in flagranza, l'art. 3 della legge 60/2023 modifica per la prima volta l'assetto tradizionale della disciplina in materia stabilendo, per il solo arresto obbligatorio in flagranza, che questo può essere effettuato anche in assenza della querela, che però deve essere presentata entro 48 ore, pena la liberazione dell'arrestato. Più precisamente, si consente il solo arresto obbligatorio in flagranza quando la querela non è contestualmente proposta perché la persona offesa non è prontamente rintracciabile, purché la querela possa ancora sopravvenire (perché non è stata manifestata la volontà di rinuncia). Se la querela non è proposta nel termine di 48 ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, "l'arrestato è posto immediatamente in libertà".

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto debbono, pertanto, effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa, entro le 48 ore.

Inoltre, quando la persona offesa è presente – ovvero è rintracciata, – la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando – ed è questa una novità che realizza un opportuno coordinamento con la riforma Cartabia – la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022.

Il termine di 48 ore previsto per rintracciare la persona offesa ai fini della querela, funzionale all'arresto in flagranza, coincide con il termine massimo per la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero (convalida che, come è noto, deve poi intervenire entro le successive 48 ore).

Lavoratori in regime di somministrazione presso gli Uffici Immigrazione e le Prefetture Scadenza periodo contrattuale - Richiesta di urgente intervento di proroga e/o stabilizzazione

Si riporta il testo della nota N. 555/V-RS/Area 2^a 0005265 del 25 maggio 2023 con cui il Dipartimento della PS ha risposto alle sollecitazioni della Segreteria Nazionale del Siulp:

"Con riferimento alla nota concernente l'oggetto, la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere ha rappresentato che - a seguito della pubblicazione della Legge di bilancio n. 197 del 29.12.2022 che, all'art. 1°, comma 683, ha previsto la possibilità di continuare ad avvalersi dei lavoratori di cui all'oggetto – è stata avviata una procedura negoziata per individuare una Agenzia di somministrazione di lavoro a tempo determinato che metterà a disposizione detto personale da dislocare presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, per le esigenze di definizione delle procedure finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno.

A tal fine, è stato stimato un fabbisogno di 550 unità".

Indennità di aeronavigazione e di volo - danno economico sul trattamento di pensione

Si riporta il testo della nota inviata il 1° giugno 2023 al Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria e all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della PS:

"La presente fa seguito alla nota della Segreteria Nazionale Prot. 4.20/256/FL/2023 del 10 marzo u.s., e al Vs. riscontro (posizione A39) del 13 marzo u.s., laddove, nel ribadire il contenuto della nota ministeriale del 15 marzo 2023, si precisa che, pur se dal 1° gennaio 2015 le denunce redatte dal MEF NOIPA per il personale aeronavigante risultano prive di talune indicazioni, tale criticità risultano sanate, sin dal giugno 2022.

Ciò risulta anche a noi, ma quel che riveste l'interesse del SIULP, forse non sufficientemente esposto nella precedente nota e altro. Difatti, i problemi per il personale aeronavigante che è andato o è in procinto di andare in quiescenza originano proprio da questo ultimo assunto. Più precisamente, secondo quanto ci consta, le criticità (rilevabili sulle delibere dell'INPS - mod. 5007 - solo una volta in pensione), sembrano essere state sanate da giugno 2022 in avanti, mentre il pregresso, cioè le criticità legate agli importi economici da valutare e corrispondere per una corretta percezione delle indennità di aeronavigazione e di volo da gennaio 2015 a maggio 2022, sembra ad oggi tutt'altro che risolto.

Infatti i periodi di aeronavigazione e di volo che ricadono nell'arco temporale tra gennaio 2015 e maggio 2022, non risultano valorizzati secondo gli importi economici spettanti, con ciò determinando un danno finanziario immediato.

Come noto la vigente normativa prevede che: "all'atto della cessazione dal servizio "indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall'art. 59 del D.P.R. n. 1092/1973, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. Per ogni anno successivo ai venti, l'importo dell'indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentato del 1,30% fino ad un massimo dell'80% dell'indennità stessa. L'importo dell'indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all'importo del trattamento pensionistico".

Pertanto, diversamente da quanto riscontrato con la nota dell'Ufficio VII Trattamento pensioni e previdenza, sopra distinta, le nostre doglianze non riguardavano le maggiorazioni del servizio previste dall'art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973 (maggiorazione del servizio di 1/5, 1/3, 1/2), bensì la corretta percezione delle indennità di aeronavigazione o di volo, una volta in quiescenza, in osservanza dell'art. 59 del D.P.R. n. 1092/1973.

Tanto premesso, al fine di ricevere il chiarimento richiesto, si ripropone la questione così come meglio articolata poiché la stessa, come già detto, potrebbe aver già determinato scompensi economici che rischiano di trascinarsi in futuro con grave danno economico sul trattamento pensionistico dei colleghi che lasciano il servizio nel prossimo futuro ...".

Decorrenza giuridica dell'anzianità di sede

Con nota n. **555/V-RS/3914 prot. 0005976** del 7 giugno 2023, in risposta a un quesito formulato dal Siulp di Bologna, l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. Ha comunicato che la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato che, ai fini della determinazione della

graduatoria dei trasferimenti, quale decorrenza giuridica dell'anzianità di sede, viene considerata, sia per le assegnazioni che per i trasferimenti, la data di assunzione in forza presso l'ufficio di destinazione.

È stato precisato, tuttavia, che si possono verificare dei differimenti dei movimenti valutabili caso per caso. Se il trasferimento o l'assegnazione dovesse essere differito o, comunque, ritardato per esigenze di servizio, la decorrenza dell'anzianità di sede coinciderà con il giorno di decorrenza indicato nel provvedimento di trasferimento o assegnazione e non dalla data di effettiva assunzione in forza. Nel caso in cui, invece, il differimento dovesse dipendere da cause personali ascrivibili al dipendente, la decorrenza dell'anzianità di sede coinciderà con il giorno di effettiva presentazione presso il reparto di destinazione e presa in forza.

Indennità fuori sede per giornate di navigazione – destinatari

Con nota n. [555/V-RS/Area 3^/01/20/9/ prot.0005826](#) del 5 giugno 2023, in risposta a un quesito formulato dal Siulp di Venezia, l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ha comunicato che la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, nel ribadire quanto espresso nella nota ministeriale prot. n. 3955 del 2 febbraio 2023, ha confermato che il personale destinatario dell'indennità di fuori sede per i servizi di navigazione è esclusivamente il personale specializzato della Polizia di Stato facente parte di un equipaggio fisso imbarcato su unità navali costiere o di altura aventi l'obbligo della tenuta dei documenti di bordo (registro ufficiale di bordo, giornale ufficiale di bordo e giornale di chiesuola), impiegato esclusivamente in servizi di specialità marittima fuori dalla ordinaria sede di servizio in cui sia necessaria una navigazione continuativa di almeno 4 ore (servizio di vigilanza litorale; attività di pattugliamento anticrimine sul mare territoriale, sui laghi e sui fiumi; attività di contrasto all'immigrazione clandestina; vigilanza dal mare di obiettivi sensibili; soccorso in occasione di sinistri e di pubbliche calamità, etc....) come previsto dalla normativa vigente ed in linea con le altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

Nuove assunzioni nella Polizia di Stato attraverso lo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi

Come già comunicato, nel contesto delle attività indirizzate a favorire un ampliamento delle assunzioni nella Polizia di Stato per soddisfare l'esigenza di un corretto turn over del personale, la Segreteria nazionale del SIULP sta attuando una consistente e pressante iniziativa finalizzata a ottenere un supplemento di assunzioni di Agenti della Polizia di Stato finalizzata a dare copertura agli uffici di Polizia presso gli ospedali, in considerazione del fatto che la decisione del Dipartimento di potenziare, consolidare e, in alcuni casi, riaprire questi presidi determinerà un carico di lavoro aggiuntivo solo per la Polizia di Stato.

A tal fine, la soluzione individuata è quella dello scorrimento delle graduatorie del Concorso pubblico per 1.188 Allievi Agenti, ampliato con decreto del Capo della Polizia del 29.09.2022 in 1.938 unità, che ha visto esclusi 228 idonei non vincitori, nonché quella del concorso pubblico per l'assunzione di 1.381 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato ai VFP indetto con decreto del 16.05.2022 che ha registrato 155 idonei non vincitori.

In tal senso, sarebbe soddisfatta l'esigenza di copertura dei posti di Polizia presso gli ospedali che il Dipartimento della P.S. ha quantificato in circa 300/350 unità.

Le autorizzazioni normative necessarie per rendere possibili dette assunzioni sono contenute in emendamenti presenti in provvedimenti legislativi in corso di approvazione da parte dei due rami del Parlamento.

Si fa riserva di riferire in seguito esiti e sviluppi della situazione.

Scorrimento graduatorie concorsi ruoli tecnici

Come richiesto dal SIULP al Capo della Polizia con la nota del 12 aprile pubblicata su queste pagine e precisamente sul [n. 15 del 15 aprile 2023](#), afferente lo scorrimento delle graduatorie del concorso di vice Ispettore tecnico per complessivi 500 posti nei vari profili, e facendo seguito a quanto già comunicato e anticipato lo scorso 17 maggio riguardo lo scorrimento della graduatoria del profilo Sanitario, abbiamo appreso che le graduatorie dei restanti profili tecnici, analogamente a quanto avvenuto per quella relativa al profilo sanitario, saranno fatte scorrere.

È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE
Per avere un conto con interessi garantiti, canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti. Un conto che fa risparmiare, anche la plastica ai mari.

CONTRACORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP

SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Messaggio promozionale

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato

LA DAGEP ha comunicato che in data 6 giugno 2023, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami", è stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 23 dicembre 2020, successivamente aumentati da 1000 a 1500 unità, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" n.100, del 29 dicembre 2020.

Sovvenzioni straordinarie Fondo di assistenza per i danni subiti dai dipendenti della Polizia di Stato in conseguenza dell'alluvione in Emilia Romagna

Al riguardo dei recenti avvenimenti che hanno colpito la regione Emilia Romagna, e in particolare la tracimazione di corsi d'acqua verificatisi in data 16 maggio scorso, che ha comportato la necessità di evacuazione di numerose famiglie, nonché rilevanti danni a cose e abitazioni, nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, al fine di garantire un supporto economico ai dipendenti colpiti dallo stato di emergenza, il Presidente del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato ha statuito un intervento assistenziale speciale, prevedendo uno stanziamento straordinario per coloro che hanno subito gravissimi danni all'abitazione principale e, in via residuale, all'autovettura.

Le istanze dei dipendenti interessati saranno raccolte dalle Questure delle province interessate che le trasmetteranno attraverso un modello specificamente predisposto corredato da un dettagliato parere. Per quanto riguarda, invece, i danni subiti dalle autovetture, sarà necessario allegare, oltre la documentazione probante la proprietà ed i danni subiti, anche il contratto di assicurazione dal quale si evinca la mancata copertura del danno da eventi atmosferici.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 23/2023 del 10 Giugno 2023

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123